



Cod. ND18/I2- P2
Cod. LF/ac
Circolare n.93

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000707
Data: 19/07/2013

Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Università: incarichi solo con procedura pubblica – Sentenza del
Consiglio di Stato n.3849 del 15 luglio 2013.**

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013, che si allega, ove è costituito in giudizio anche il CNAPPC, nel confermare i principi della sentenza della Corte di Giustizia C-159/11, sono stati ribaditi importanti principi sugli affidamenti diretti delle Università.

Nella sentenza, in estrema sintesi, si afferma che:

- l'affidamento diretto di un appalto da parte di una ASL nei confronti di una Università deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali di ricerca scientifica e consulenza di quest'ultima, ed in tal modo la ASL ne riceve una utilità, appropriandosi di un servizio offerto da un operatore sostanzialmente privato;
- è indimostrato che le attività affidate all'Università costituiscano attività di ricerca scientifica applicata, preclusa in tal modo agli architetti;
- l'attività oggetto del contratto si risolve in definitiva in un servizio, ed è esercitabile dagli iscritti agli Ordini professionali;
- non ha, infine, pregio sostenere che l'attività di verifica della vulnerabilità sismica dedotta in contratto prelude al successivo affidamento dei lavori di consolidamento strutturale con essi individuati, trattandosi di considerazione che si attaglia perfettamente a qualsiasi attività di progettazione per la quale l'amministrazione può ricorrere al mercato.

La sentenza conferma l'impostazione della citata sentenza del 19 dicembre 2012, nella causa C-159/11, ove il CNAPPC era costituito in giudizio anche in tale sede; la Corte di Giustizia CE ha affermato, in tale occasione, che:

- anche le Università pubbliche devono partecipare ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (punto 27 sentenza);





- un contratto non può essere escluso dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenzionato, nemmeno nelle ipotesi, eccezionali, in cui gli appalti conclusi da enti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, dal momento che la ASL di Lecce non esercita alcun controllo sull'Università del Salento (punti 32 e 33 sentenza).

E' stato, quindi, recepito, nella giurisprudenza italiana, l'orientamento comunitario sulla illegittimità degli accordi di collaborazione stipulati tra Amministrazioni ed Università per affidare, senza gara, incarichi per servizi di ingegneria.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.

